

TRIBUNALE DI SALERNO
in funzione di Giudice del Lavoro
Ricorso ex art. 409 – 414 c.p.c.
con ISTANZA CAUTELARE

per:

PALAZZO Rossella C.F.: PLZRSL 72M64 C361O, nata il 24.8.1972 a Cava de' Tirreni, residente a Pontecagnano Faiano in via S. Pertini, elettivamente domiciliata a Salerno in via R. De Martino 10, presso lo studio dell'avv. Bruno Napoli (C.F. NPL BRN 68T07 H703Q) che la rappresenta e difende, come da procura allegata al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e dell'art. 10 DPR 123/2001 (il quale, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 089 238808 ovvero all'indirizzo di p.e.c.: avvbrunonapoli@pec.ordineforense.salerno.it)

contro:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno a Salerno al corso V. Emanuele 58;

M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, persona del Dirigente p.t.. domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno

M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X - Ambito territoriale di Salerno, in persona del Dirigente p.t.. domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno

OGGETTO: Domanda di trasferimento - anno scolastico 2016/2017

In fatto

1. La ricorrente, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 26.11.2015, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola, in quanto inserita nella Graduatoria ad Esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente della scuola Primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c. In parti data stipulava con il MIUR Ambito Territoriale di Salerno il contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 (cfr. contratto *allegato 1*)

2. Con il citato contratto la ricorrente veniva assegnata presso l'I.C. di Pontecagnano Faiano; si prevedeva, altresì, in conformità con la normativa vigente e con i passaggi posti in essere dalla Legge 107/2015, che la ricorrente avrebbe dovuto assumere servizio a decorrere dal 1.9.2016 presso la sede definitiva assegnata attraverso le operazioni di mobilità, di prossimo esperimento.

3. In data 8.4.2016 veniva pubblicata dal MIUR Direzione Generale Personale della Scuola la nota prot. 9520, avente ad oggetto: *"Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016"*

La nota, o meglio, l'ordinanza e il CCNI allegati, davano il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'anno scolastico 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorreva presentare le domande e con la scansione di tutti i passaggi successivi, comprese le modalità di assegnazione delle cattedre nell'ambito delle operazioni di mobilità.

In particolare, restringendo l'analisi alla posizione della ricorrente, i riferimenti normativi ed operativi erano costituiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e



dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016 (al quale l'ordinanza medesima rimanda).

4. Le operazioni di mobilità prevedevano due fasi distinte: nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) sarebbero stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si sarebbe proceduto ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali.

La ricorrente, secondo quanto previsto dalla legge 107/15 e come richiamato dal contratto di assunzione, avrebbe dovuto partecipare alla seconda fase, precisamente alla fase c), che avrebbe riguardato i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.

Il termine per la presentazione della domanda era fissato per il 3.6.2016, per cui l'istante, in data 30.5.2016, ha tempestivamente presentato al domanda di mobilità per l'assegnazione all'ambito a livello nazionale (*all. 2*). La tempestività e correttezza della domanda è documentata dalla lettera di notifica inviata il successivo giorno 21 dal MIUR sulla posizione individuale presente nel sito internet ministeriale, con conferma della domanda medesima che veniva allegata. (*all.2*)

5. Va subito precisato che la domanda presentata dalla ricorrente reca tutte le informazioni idonee per una corretta valutazione dei titoli.

In particolare, per quanto si dirà appresso, vanno evidenziati i seguenti elementi:

- **il punteggio di riferimento costituito dal punteggio base di n. 32 punti e dal punteggio aggiuntivo di ulteriori n. 6 punti, riconosciuti per il ricongiungimento al coniuge**, (da considerarsi, nell'ambito della mobilità, solo nel comune di residenza della richiedente) (*cfr. pagina 1 della domanda all. 2*); **pertanto nell'ambito 26, in cui ricade il comune di residenza, la ricorrente concorre con, n. 38 punti.**

- i titoli conseguiti;

- **il possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della Lingua Inglese** (*cfr. pagina 5, in basso, dove è indicata la richiesta di trasferimento su posto comune e su posto di lingua inglese*)

- le preferenze territoriali con indicazione degli ambiti nazionali in ordine di preferenza. Si precisa che i primi 6 ambiti indicati sono, nell'ordine, Campania Ambito 0026; Campania Ambito 0023, Campania Ambito 0025 e Campania Ambito 0028, Campania Ambito 0027, Campania Ambito 0024. Dopo gli ambiti Campani, segue Basilicata 1 (Potenza)

6. Con nota del 29.7.2016 il MIUR informava sul proprio sito di aver diffuso gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria e che i relativi bollettini erano stati inviati agli Uffici Scolastici Regionali per la pubblicazione.

Come si evince dal bollettino dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito di Milano l'istante apprendeva di essere stata trasferita a Milano (Lombardia Ambito 0011) su posto comune; seguiva mail di comunicazione (cfr. all. 3).

7. Sempre in data 29.7.2016, l'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, pubblicava la circolare n. 184 con il bollettino/elenco dei trasferimenti relativi alle medesime fasi B, C e D della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, come pervenuto dal MIUR (all. 4 circolare e stralcio elenco).

Orbene, **da una consultazione dell'elenco, la ricorrente apprendeva che numerosi docenti assunti a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento contestualmente a lei nell'anno 2015/2016 in possesso di un punteggio sensibilmente inferiore al suo, risultavano trasferiti nella**



Provincia di Salerno, di Potenza e di Roma in Ambiti indicati dalla ricorrente stessa nella domanda.

8. Di seguito, si riportano i nominativi di alcuni docenti trasferiti nei primi 4 ambiti territoriali indicati nella domanda in ordine delle preferenze dell'istante:

Ambito di assegnazione	Nominativo	Punteggio	Cattedra assegnata
Campania 0026	Lauria Angela	36	Primaria – Lingua Inglese
Campania 0024	Citro Vincenzina	17	Primaria – Lingua Inglese
Campania 0024	Izzillo Romina	21	Primaria – Lingua Inglese
Basilicata 001	Parrillo Letizia	11	Primaria Posto comune

Come è dato evincersi, tutti i docenti suindicati, sono stati trasferiti nella provincia di Salerno pur avendo un punteggio inferiore.

Quanto alla Provincia di Potenza, oltre al nominativo suindicato vi sono ben 25 docenti con punteggio inferiore, come si evince dall'allegato elenco (All. 5) e dal bollettino trasferimenti allegato al decreto n. 5830 pubblicato dall'USP di Potenza (all. 6). Tale anomalia è stata riscontrata anche per il Lazio, come da allegato 7

Va precisato, al fine di evitare pretestuose e dilatorie eccezioni, che trattasi di docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica dell'istante in quanto:

a) sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016;

b) sono stati immessi in ruolo dalla graduatoria ad esaurimento e non dal concorso;

c) non sono in possesso di Precedenze previste dall'art. 13 del CCNI dell'8.4.2016 (legge 104/92 ed altro)

Ed infatti, l'assunzione nell'anno scolastico 2015/2016 e l'immissione in ruolo dalla G.A.E. e non dal concorso si rileva dalla consultazione del bollettino trasferimenti del 29.7.2016 e dall' *"Elenco aspiranti che hanno accettato la proposta di nomina per la fase C - Provincia di Salerno - scuola Primaria"* (all. 8), pubblicato contestualmente alla Circolare n. 481 del 19.11.2015 dell'Ufficio X Ambito di Salerno allorquando i docenti assunti nella fase C) furono convocati per la stipula dei contratti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno.

Nell'elenco, che si deposita unitamente alla Circolare citata, viene specificata la Graduatoria di provenienza ai fini della assunzione in ruolo. Tutti i docenti provenienti dalla graduatoria del concorso sono indicati nella prima pagina dell'allegato.

Si precisa, altresì, che i suindicati docenti non sono in possesso di Precedenze di cui all'art. 13 del CCNI (che avrebbe consentito loro di sopravanzare la ricorrente pur con un punteggio inferiore) come si evince dall'elenco allegato alla circolare n. 184 del 29.7.2016 nel quale sono espressamente indicate le Precedenze previste dal Contratto collettivo integrativo accanto al nominativo dei docenti che le possiedono.

In diritto

a- Come anticipato in premessa, il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016. L'ordinanza, che disciplina le operazioni di mobilità è stata adottata seguendo le prescrizioni dettate dalla legge 107/2015 (cd. buona scuola) con la quale fu dato



il via ad un piano di assunzioni, attuato nell'anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente. **L'Ordinanza Ministeriale n. 241/16** (di cui si deposita stralcio con le norme attinenti alla fattispecie – all. 9) richiama espressamente quanto previsto dal **Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016** (si allega stralcio - all.10), dandone attuazione.

La ricorrente, assunta dalle graduatorie permanenti, ha partecipato alla fase C prevista dall'art 6 del CCNI per tutti gli ambiti nazionali

a-1 Ordinanza Ministeriale n. 241/16 (norme applicabili alla fattispecie)

Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità, muovendo dall'O.M. 241/16 che, all'art. 3, prevede che *“i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17”*. All'art. 8 si prevede che *“I docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province..”*

All'art. 9, comma 10, si stabilisce che *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”*

a-2 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8.4.2016

Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute nel *“Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”* sottoscritto l'8.4.2016 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

Le norme di riferimento sono le seguenti:

L'art. 2 rubricato destinatari, nel quale, al comma 3, si prevede espressamente che ***“ I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. ...”***

L'art. 6 –, rubricato **“FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI”** stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

In particolare, si riporta integralmente la fase c), rilevante nella fattispecie.

“FASE C

1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La



mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ..."

L'art. 8 stabilisce i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.

L'art. 9 è specifico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

L'art. 17 disciplina le modalità di gestione del contenzioso, prevedendo il reclamo entro 10 giorni.

Infine, l'allegato 1 ripercorre tutte le fasi della mobilità, ripercorrendo l'ordine delle operazioni dei movimenti, e precisando che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto:

"EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina."

b- Così riprodotto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sede scolastica, atteso che le è stato assegnato l'Ambito Territoriale di Milano, distante centinaia di chilometri dalla città di residenza (e peraltro non indicata in domanda), laddove vi era la disponibilità di cattedre nella provincia di Salerno, inopinatamente assegnate a docenti titolari di punteggio inferiore rispetto al suo.

Come detto, l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovavano nella medesima posizione giuridica, ferma la distinzione delle fasi, era quello del punteggio più alto.



Lo stesso contratto collettivo integrativo cui rinvia l'ordinanza ministeriale, pur non essendo necessario (*non si comprende quale altro criterio avrebbe potuto adottarsi*), precisa che le posizioni in graduatoria vada stabilita sulla base del punteggio più alto.

Di contro l'Amministrazione, invocando un non meglio precisato "algoritmo" che avrebbe gestito le operazioni assicurando la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta ed istanza da parte degli interessati, nonostante fosse stato segnalato da più parti la fallacia di detto sistema. E', in sostanza, evidente che un sistema computerizzato non possa che dare risultati errati qualora si inseriscano parametri non corretti e, probabilmente, è ciò che si è verificato nella fattispecie. Stupisce, però, che l'amministrazione sia rimasta inerme e non abbia voluto correggere gli errori effettuati.

ISTANZA CAUTELARE

Fumus boni iuris

Nella fattispecie in esame emerge, più che il *fumus*, l'evidente fondatezza della domanda. In merito, ci si riporta a quanto dedotto in fatto ed in diritto circa i motivi di ricorso con l'indicazione delle violazioni e delle illegittimità poste in essere.

Sul periculum in mora

La ricorrente, in attesa della definizione del giudizio nel merito, patirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.

Il *periculum* è ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza del ricorrente e la sede di assegnazione che costringerebbe l'istante a trasferirsi a circa mille chilometri di distanza dalla residenza familiare, con notevole pregiudizio anche all'educazione dei figli.

Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività di diritti costituzionalmente assicurati e tutelati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per il ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove le sue ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

chiede

che il Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Lavoro:

I. IN VIA CAUTELARE

ai sensi degli artt. 700 c.p.c. voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie, previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, *in parte qua*: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale di Milano; b) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, allegato alla circolare n. 184,

ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente



all'Ambito territoriale "Campania 0026" ovvero in subordine all'Ambito "Campania 0024" ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

II. NEL MERITO, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

in accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, *in parte qua*: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale di Milano; b) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, allegato alla circolare n. 184,

ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito territoriale "Campania 0026" ovvero in subordine all'Ambito "Campania 0024" ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 2. Domanda di mobilità per l'assegnazione all'ambito a livello nazionale convalidata dal MIUR;
 3. Bollettino dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 dall'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Milano
 4. Circolare n. 184/2016 Ufficio X Ambito di Salerno con il bollettino/elenco dei trasferimenti relativi alle medesime fasi B, C e D della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 (stralcio);
 5. Elenco docenti trasferiti in Campania, Basilicata e Lazio con punteggio inferiore
 6. Decreto n. 5830 del 29.7.16 dell'USP Potenza con allegato Bollettino trasferimenti Potenza
 7. Bollettino trasferimenti Lazio
 8. Circolare n. 481 del 19.11.2015 dell'Ufficio X Ambito di Salerno con stralcio elenco docenti assunti da graduatoria concorso
 9. Ordinanza Ministeriale n. 241/16
 10. Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016
- Salerno, 25.8.2016

avv. Bruno Napoli

